


1  
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI  
Copia conforme all'originale  
Visso, il 22 OTT. 2001

Rep. n 226



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  
TRA IL  
CLUB ALPINO ITALIANO  
E  
IL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI



INTRODUZIONE

La fragilità intrinseca delle zone di montagna e la necessità di una loro intelligente e consapevole fruizione (vista quale fattore di sviluppo), rendono necessario l'apporto di tutte quelle componenti della società che vivono la montagna nei suoi vari aspetti, ivi compresi lo studio e la conoscenza del territorio, presupposti essenziali per una adeguata e mirata gestione di questa particolare risorsa naturale.

In considerazione delle comuni finalità in tema di studio, protezione, salvaguardia, sviluppo e fruizione delle risorse naturali, obiettivi espressi tanto dallo Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini quanto dall'art.1 dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano (CAI) e delle sue delibere in materia (Tavole di Courmayeur, Bidecalogo) riconoscendo l'assistenza specialistica e volontaria finora data dal CAI all'Amministrazione del Parco nonché l'importanza di continuare questo rapporto, si è pervenuti alla comune decisione di siglare il seguente accordo quadro di collaborazione tra il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il CAI.

SCOPI DELL'ACCORDO

- Riconoscere il ruolo del CAI quale soggetto che, attraverso le sue strutture, fornisce collaborazione specifica rivolta alla conoscenza ed alla protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio del Parco.
- Mantenere tra le parti un continuo e reciproco aggiornamento relativamente ai problemi più delicati legati alla frequentazione ed alla fruizione turistico-sportiva di zone sensibili o a particolare valore biologico-paesaggistico, quali quelle ricomprese nel Parco.
- Mediare fra le esigenze e le aspettative di un vasto settore di fruitori del Parco, con un chiaro ed inequivocabile scopo di tutela, in sintonia con gli obiettivi del Parco.

GRUPPO DI LAVORO

Per dare attuazione all'accordo quadro in oggetto, il Parco ed il CAI potranno costituire gruppi di lavoro operanti a titolo esclusivamente volontaristico, ovvero senza oneri per il Parco, con compiti di sostegno e sviluppo alle attività istituzionali del Parco, in coerenza e in osservanza dei principi informatori dell'accordo.

**Esclusiva**

Il CAI riconosce che in nessun caso l'accordo garantirà un diritto di esclusiva per le proprie componenti in ordine alle attività previste.

**Pubblicazioni**

Il CAI si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze redazionali, a dare la massima diffusione, tramite la stampa sociale, alle attività del Parco e alle iniziative comuni.

Handwritten signatures and initials on the right margin.



La diffusione o la pubblicazione di informazioni originate da lavori svolti in base al presente accordo, qualora rivestano particolare importanza o abbiano risvolti di natura commerciale, dovranno essere concordate tra le parti.

### **Deleghe**

Il Presidente Generale del CAI potrà delegare al coordinamento delle attività regolate dal presente accordo la Delegazione Regionale Marche.

## CAMPI DI ATTIVITA'

Per la realizzazione degli scopi suddetti si concorda che il Parco si riserva la facoltà di consultare il CAI per ricevere notizie utili all'elaborazione o alle successive revisioni del Piano del Parco, del Regolamento e degli altri fondamentali strumenti di gestione. Vengono qui di seguito individuati ed elencati i principali campi di attività di tale accordo quadro.

### **Sentieri**

Manutenzione, conservazione e segnalazione degli itinerari nell'ambito del Parco, arricchendo e sviluppando quei percorsi che propongono un elevato rapporto tra interesse naturalistico e fruizione, per contro rinunciando a sentieri od opere che attraversino zone vulnerabili e/o con scarso interesse alpinistico.

### **Rifugi e Opere Alpine**

Manutenzione, conservazione e miglioramento delle strutture e delle testimonianze della presenza antropica nell'ambito del Parco, in ordine alle varie problematiche, quali ad esempio:

- interventi atti ad incentivare una frequentazione corretta da parte di alpinisti, escursionisti e turisti, con attenzione particolare alla gestione dei rifugi, patrimonio del CAI ma anche patrimonio al servizio della collettività.
- Individuazione e realizzazione di sistemi di approvvigionamento energetico compatibili con il territorio protetto.
- Manutenzione ed uso degli accessi in riferimento alle necessità di rifornimento dei rifugi.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi e bivacchi.

Si sottolinea che per le attività divulgative e di vendita di materiali istituzionali del Parco i rifugi in quota all'interno del territorio del Parco sono concordemente considerati "negozi del Parco" e potranno pertanto vendere direttamente i materiali prodotti dal Parco così come disciplinato dall'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

### **Alpinismo giovanile**

In considerazione dell'importanza dell'educazione alla cultura ambientale, il Parco informerà le Commissioni Centrale e Regionale Alpinismo Giovanile del CAI sugli indirizzi che intende attuare in ambito didattico, volti alla tutela e al rispetto dell'ambiente. La Commissione diffonderà tali informazioni, concretizzandole anche con visite, soggiorni o qualaltro strumento si ritenga utile per la formazione dei giovani. Il CAI organizzerà, con l'accordo del Parco, programmi escursionistici tesi a migliorare le conoscenze naturalistiche e la corretta fruizione dell'area protetta. Tali attività



potranno essere estese agli organi dell'Alpinismo Giovanile dell'UIAA (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche).

### **Tutela ambiente montano**

Collaborazione in sede di redazione del Piano del Parco, del Regolamento e di eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi. Partecipazione alla valutazione degli effetti della frequentazione umana sugli habitat del Parco. Le Commissioni Centrale e Regionale si faranno promotori delle eventuali esigenze, laddove le necessità di tutela lo impongano, di un uso limitato e coerente del territorio.

### **Speleologia**

Attività di esplorazione e di ricerca scientifica dei fenomeni carsici all'interno del Parco e della loro influenza sull'idrografia del territorio. Sviluppo di tecniche e metodi di esplorazione e di ricerca speleologica a basso impatto. Collaborazione con il Parco per il coordinamento delle attività speleologiche.

### **Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)**

Vista l'importanza del ruolo svolto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sotto il profilo sociale, nonché della particolare posizione del CNSAS all'interno delle strutture CAI, e in riferimento alla specificità dell'attività che richiede una conoscenza particolare del territorio con proprie modalità operative, il Parco ed il CNSAS potranno stipulare un accordo operativo di collaborazione specifico che farà comunque riferimento al presente accordo quadro.

### **Validità**

La durata del presente accordo è stabilita in anni 1 e potrà essere rinnovata tacitamente, salvo formale disdetta, su richiesta delle parti.

Il presente accordo non esclude eventuali convenzioni specifiche per iniziative che potranno comportare impegni finanziari in occasioni di particolari ricerche o attività istituzionali che potranno utilizzare un disciplinare dedicato.


Il presente accordo composto di numero 3 fogli viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

11 MAR. 1988

Per il Parco Nazionale  
dei Monti Sibillini

Il Direttore  
(Alfredo Fermanelli)

Il Presidente  
(Carlo Alberto Graziani)



Per il Club Alpino Italiano

Il Presidente  
(Gabriele Bianchi)